



# Assegno per il nucleo familiare

A partire dall'anno 1999, è prevista la concessione da parte dei Comuni di un assegno mensile per il nucleo familiare per tredici mensilità. Tale prestazione è erogata dall'Inps, è cumulabile con qualsiasi altro trattamento di famiglia e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali. Hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare dei Comuni:

- i nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, dai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

- i nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenen-

ti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo, purché il figlio non sia in affidamento presso terzi;

- nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall'indicatore della situazione economica (Ise) valido per l'assegno (per l'anno 2014 l'Ise è pari a 25.384,91 euro per un nucleo di 5 componenti di cui almeno tre figli minori).

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno per il nucleo familiare.

L'assegno decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano i requisiti richiesti oppure dal 1° giorno del mese

in cui matura il requisito relativo alla composizione del nucleo (almeno tre figli minori), se l'evento si è verificato nel corso dell'anno.

Si decade dal beneficio dal 1° di gennaio dell'anno in cui viene a mancare il requisito del reddito oppure dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo. L'importo dell'assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat. Per l'anno 2014 l'importo mensile in misura intera è di ¥41,02 euro. L'Inps provvede al pagamento dell'assegno con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) per i dati ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.

**Il direttore  
Santo Eugenio Delfino**